



FAQ

Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Campania in attuazione della DGR n. 378 del 24/09/2013

Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane - Misura "Tranched Cover"

P.O. FESR Campania 2007-2013

Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale"- azione b

1) L'Avviso prevede all'art. 3 che in caso di divergenza tra i contenuti dell'Avviso e quanto riportato negli allegati prevalga quanto normato nell'Avviso. Lo schema di Bozza di Convenzione (allegato 4) prevede inoltre, alla definizione di contratto di pegno che, esso debba essere sottoscritto secondo lo schema allegato "fermo restando che le parti potranno concordare integrazioni o modifiche in considerazione di ragioni tecnico operative".

In base a tali premesse, si chiede se sia possibile prevedere nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4, 8, 9 e 19 dell'Avviso Pubblico e richiamato all'allegato 4 "Bozza di Convenzione" all'art. 6 in merito alla costituzione in pegno di risorse trasferite da Sviluppo Campania:

- specifico atto di pegno da formalizzare ad inizio della fase di ramp up, e conferma per il versamento delle tranche successive alla prima del collateral come previsto all'art. 6 della Convenzione e come possibile in base ai richiamati articoli dell'Avviso.

I predetti testi dovrebbero, per rispondere alle finalità dell'Avviso, rispettare quanto previsto dalle normative di Vigilanza in tema di "tranché cover", così da consentire ai Soggetti Finanziatori di segnalare adeguatamente l'operazione e trasferire nell'offerta economica i benefici di ridotto assorbimento del capitale.

In particolare, in base alla normativa Bankit la garanzia non dovrebbe essere soggetta a condizioni o clausole risolutive – salvo quelle relative alla conformità della singola escussione al testo delle stessa. .

In contrasto con questo requisito sembra essere anche il dettato dell'art 6.4 dell'allegato 4C che prevede come causa di inefficacia del pegno per l'intero importo, il mancato rispetto delle procedure di escussione o la non corretta esecuzione delle procedure di recupero.

Chiediamo quindi se, nel rispetto dell'intento espresso nel Bando;

- si debba intendere che eventuali errori nell'escussione o nelle procedure di gestione del credito rendano inefficace solo il relativo atto o credito generato, fermo restando la possibilità di sanare la difformità o ripetere l'escussione in modo conforme alle disposizioni dell'Avviso;

- impegno dell'Ente a procedere in tal senso, tenendo peraltro in considerazione anche le disposizioni della circolare 285 di Banca d'Italia e del reg. 575/2014 EU, in particolare agli articoli 194 e 244 dello stesso.

Fermo restando quanto previsto all'art 3 dell'Avviso, non si ravvisano cause ostative all'adeguamento degli Allegati a quanto riportato nell'Avviso.

Per la fattispecie di cui al punto 2 essa sarà regolamentata secondo le regole legate alla natura del Fondo.

2) In tema di escussione soddisfattiva e surroga a maggior chiarimento di quanto evidenziato in precedenti quesiti, evidenziamo che l'Avviso al punto 10 'Recupero crediti' menziona l'art. 1203 del codice civile, a regolare il diritto di surroga a favore di Sviluppo Campania, a seguito dei pagamenti effettuati dal fondo sulla classe junior.

Tale principio, è ribadito al punto 5.2 del contratto di pegno, ma sembra contraddetto dal disposto del punto 6.2.2 dello stesso documento, per cui la Banca si impegna a esercitare il recupero in nome e per conto di Sviluppo Campania proprio secondo quanto indicato nel citato 5.2, che tale eventualità esclude a priori.

Medesima contraddizione sembra contenuta nell'art.7.1.9 nel quale si ipotizza il mancato esercizio della surroga. Medesime osservazioni vanno avanzare sugli identici articoli del Contratto Pegno Mezzanine col

Confidi, salvo aggiungere come già nell'art. 5.2 si accenni ad azioni di recupero della Banca in nome e per conto del Confidi susseguenti alla cristallizzazione della perdita.

Evidenziamo che la natura stessa della Tranchèd Cover svuota completamente di prospettiva ogni azione di recupero post cristallizzazione della perdita, essendosi di fatto già esaurita ogni possibile azione nelle fasi precedenti, risultando così una normazione inutile e dannosa.

Ciò premesso chiediamo se sia corretto fare fede al disposto dell'avviso (art.10), andando ad eliminare nella successiva stesura dei contratti di pegno, le previsioni con ciò contrastanti.

Fermo restando quanto previsto all'art 3 dell'Avviso, non si ravvisano cause ostative all'adeguamento degli Allegati a quanto riportato nell'Avviso.

3) *Rileviamo in premessa che l'Avviso prevede all'art. 3 che in caso di divergenza tra i contenuti dell'Avviso e quanto riportato negli allegati prevalga quanto normato nell'Avviso.*

Rileviamo come l'allegato 2, al punto 12, preveda una schema temporale di preventivo rilascio fideiussioni da estinguersi contestualmente alla successiva costituzione del cash collateral mezzanine, in parziale contraddizione con il dettato dell'Avviso al punto 4, terzo capoverso, che prevede la partecipazioni dei Confidi attraverso costituzione di pegno e/o mediante la concessione di garanzia personale.

Sulla base dell'interpretazione dell'Avviso in prevalenza sul contenuto degli allegati, chiediamo se sia corretta l'interpretazione del testo nel senso che i Confidi possano partecipare prestando garanzia secondo il medesimo schema e modalità più dettagliatamente previste nell'Avviso stesso per Sviluppo Campania. Se tale interpretazione fosse corretta, ne deriverebbe la necessità di adeguatamente integrare gli schemi allegati di convenzione banca/confidi e del contratto di pegno banca/confidi, sulla base di testi conformi all'analoga garanzia pignorizia che dovrebbe essere predisposta per regolare il cash collateral junior nella fase di ramp up, e fermo restando il vincolo del perfezionamento previo della garanzia mezzanine rispetto a quella junior previsto nell'avviso, di almeno un giorno.

Gli allegati verranno adeguati uniformando le modalità di rilascio di garanzia dei Confidi con quanto dettagliato per Sviluppo Campania, ferme restando le disposizioni previste dall'Avviso.

4) *Da una lettura del testo di Convenzione non è chiaro se i finanziamenti in default ante chiusura del portafoglio restino inclusi nello stesso o no. Da un lato si prevede che ante conferma il pegno assicuri la copertura dalla Perdite (che però sono solo quelle definitive, per il meccanismo di surroga), dall'altro il pegno "definitivo" copre solo crediti per i quali l'evento che ha dato luogo alla classificazione sia successivo al pegno.*

Ciò premesso sarebbe da definire la sorte dei finanziamenti già in default al momento della conferma del pegno o per i quali si sia già verificato un evento che porterebbe a default, per i quali non è ancora definitiva la perdita.

Pare ipotizzabile, in analogia ad altre operazioni di tranchèd prevederne in ogni caso l'inclusione del portafoglio, per poi cristallizzare la perdita e procedere con la surroga.

Tale impostazione è coerente anche con il testo dell'Avviso che prevede la possibilità che il pegno assista i crediti sorti durante la fase di ramp up, garanzia che diventerebbe non eligibile se questi dovessero essere esclusi dal portafoglio in sede di conferma del pegno.

5) In merito agli allegati alla comunicazione di escussione (all 4C.4, 5B.4, 5C.4) si chiede, se possibile, di eliminare la previsione di invio della delibera di concessione del finanziamento e della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità o, in subordine, di differirne la trasmissione al momento dell'escussione definitiva.

In ordine agli allegati 4C.4, 5B.4 e 5.C.4 gli stessi sono coerenti a quanto previsto nell'Avviso e agli obblighi di rendicontazione connessi al Fondo.

6) Si chiede un ulteriore chiarimento sui termini di chiusura del portafoglio. L'Avviso prevede che la comunicazione di chiusura con indicazione dell'importo definitivo e una ulteriore serie di informazioni avvenga entro il 15 dic. 2015. La necessaria definizione della conferma del pegno e la predisposizione di quanto necessario porterebbero a concludere la fase erogativa prima di tale termine, limitando quindi la possibilità di procedere ad erogare in un più ampio intervallo. Ciò premesso si richiede se entro il 15 dic. 2015 le banche possano procedere nell'erogazione e rinviare i successivi adempimenti e richieste di informazioni ad un nuovo termine successivo.

No, a causa della natura del Fondo e degli obblighi e controlli connessi alla rendicontazione.

7) Chiediamo se si possa tenere conto nella definizione di finanziamento in default delle nuove disposizioni Il 7° aggiornamento della Circolare n. 272 "Matrice dei Conti", il 13° della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" e il 20° della Circolare n. 115 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata", in vigore dal 1 gennaio.

Ai sensi del primo punto dell'Art 21 dell'Avviso "Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente" .